

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 487

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RICCA, GIOLITTI, ALBERTINI, ANDÒ,  
ANGELINO PAOLO, MARIANI, PASSONI, PIERACCINI**

*Presentata il 30 ottobre 1958*

Attribuzione alle Province ed ai Comuni, compresi nelle zone di cui alla tabella A), allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, della quota parte 65 per cento degli utili netti del conto profitti e perdite del bilancio E. N. I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del regio decreto 11 dicembre 1953, n. 1775, modificate dalla legge n. 959 del 27 dicembre 1953 si è fissato il diritto degli Enti locali (comuni) ad una aliquota del reddito prodotto dagli impianti idroelettrici.

La modifica arrecata dalla norma partecipativa che nel testo unico delle leggi sulle acque, era prevista in « una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua », sotto forma di « un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilovatt di potenza nominale media, risultante all'atto di concessione », tende ad affermare il principio di una partecipazione al reddito creato a mezzo dello sfruttamento della fonte di energia.

Questo principio era inteso appunto alla compartecipazione al reddito più che al diritto dell'ente locale, nella cui zona l'energia è prodotta, di godere di una parte di energia stessa a proprio uso e consumo.

Ciò, è stato evidentemente dettato dalla intenzione di evitare il sorgere di un regime concorrenziale all'interno stesso di una fonte di energia, che per una parte, anche di un solo decimo, poteva evidentemente essere utilizzata dai comuni con criteri e per scopi a

carattere collettivistico, determinando così, uno stato di cose non facilmente tollerabili dal più grande distributore e proprietario della energia prodotta.

Quello che a noi interessa di detto stato di cose non è se sia migliore il primo o il secondo sistema, ma il fatto che con dette norme, si è fissato giuridicamente il principio del diritto dell'Ente locale, territorialmente interessato a godere di una parte dei benefici derivanti dallo sfruttamento della fonte di energia.

Tale principio è, per la materia che a noi interessa, affermato anche nella legge 20 marzo 1950, n. 30, relativa alla « disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 12 del 31 marzo 1950, che all'articolo 7, lettera d), stabilisce:

« Il concessionario ha l'obbligo a « corrispondere alla Regione un canone annuo in natura o anche in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui all'articolo 18, lettera g), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ».

La legge siciliana stabilisce anche che « speciali obblighi sono posti ove la concessione venga accordata per la coltivazione di

idrocarburi gassosi» e definisce l'entità del canone, se corrisposto in natura, ragguagliandolo alla « produzione netta annuale del giacimento », in percentuali fissate entro il limite minimo o massimo del 4 e del 20 per cento.

Se corrisposto in denaro, « la misura di esso è fissata ragguagliandola alla quantità del prodotto » riferita al valore medio del prodotto ed alle quantità percentuali fissate per i canoni in natura.

Va tenuto presente che nella Regione siciliana le norme sulla compartecipazione agli utili sotto forma di canone, non escludono dall'obbligo alcuna, azienda anche se di Stato.

Il principio della compartecipazione da parte dello Stato è affermato anche nell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e trova, nell'articolo 24 della stessa legge col richiamo dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il suo limite di applicazione a regioni che risultano estranee ai permessi di concessione per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi accordati all'azienda di Stato E. N. I. ed alle altre Società a questa consociate.

Risulta oltremodo evidente che non si è voluto accollare con questa ultima norma all'Azienda di Stato oneri particolari, in quanto, si ritiene che le finalità aziendali e tutta l'attività tendano esclusivamente a portare un contributo allo sviluppo industriale, economico e sociale dell'intero paese.

Positivi risultati sono stati evidentemente raggiunti dall'Azienda di Stato.

L'E. N. I. sta ampiamente dimostrando come si possa utilizzare una grande organizzazione industriale in modo che oltre all'assolvimento dei compiti primari e propri dell'Ente, si possano affrontare e risolvere situazioni in settori di attività direttamente o indirettamente collegati che hanno grande peso nella vita economica e sociale di grandi città e di intere Regioni.

Gli esempi della Pignone, della Dalmine, del nuovo complesso chimico dell'A. N. I. C. a Ravenna sono testimonianza viva e positiva.

D'altro canto è però evidente il fatto che detto sviluppo economico e sociale dovrebbe registrarsi anche nelle zone ove la fonte di energia, che rappresenta l'elemento e la condizione base della stessa esistenza dell'Ente in parola, è ubicata e ciò, non solo perché diventa difficile negare alla popolazione di queste zone il godimento del beneficio, ma soprattutto perché questo principio risponde a criteri naturali ed economicamente validi.

Infatti è ampiamente dimostrato che la scelta della località in cui far sorgere una attività industriale risponde a precisi fattori legati a problemi di urbanesimo, di disponibilità di mano d'opera atta ai compiti che si vogliono svolgere, alla scelta dei prodotti base e dei metodi produttivi, alla stessa struttura territoriale, amministrativa, ai collegamenti stradali e ferroviari, alla disponibilità di fonti di energia, ecc.

Tutti questi elementi trovano un comune denominatore nei costi e nella resa economica dei prodotti, nella capacità di assorbimento del mercato e nella incidenza del trasferimento del prodotto dalla zona di produzione a quella di trasformazione o di consumo del prodotto stesso.

Ma è altrettanto evidente che sulla scelta della zona, giocano elementi di natura psicologica fra cui il fattore politico ed anche, (ciò soprattutto per il passato), elementi di sicurezza e quindi a carattere strategico militare.

Ora però si si vuole veramente raggiungere lo scopo economico-sociale, le attività produttive debbono rispondere a criteri di massima resa per poter servire a reinvestimenti che producono poi quei benefici atti a garantire un permanente sviluppo della economia e del livello sociale e di vita della popolazione.

Queste ragioni di carattere tecnico-economico, congiuntamente a quelle relative alla situazione di depressione economica e sociale di intere provincie ubicate al centro della zona di esclusiva dell'E. N. I., portano a richiedere una revisione dei termini di intervento da parte dello Stato e portano altresì a reclamare in riconoscimento del diritto per le popolazioni residenti nelle zone di produzione, di godere dei benefici derivanti dallo sfruttamento degli idrocarburi.

Riteniamo non sia necessario, a questo punto, un esame dettagliato di tutta una situazione generale. Bastano a nostro modesto avviso, il richiamo di una situazione provinciale per rendere chiare le ragioni delle nostre istanze. Questo esempio ci può essere dato dalla provincia di Cremona, posta al centro della zona d'esclusiva dell'E. N. I., una delle provincie dove sono ubicati i più importanti giacimenti posti in fase di sfruttamento dall'E. N. I. stessa, e che da questa naturale sua posizione non ha tratta fino ad ora possibilità alcuna per risolvere i suoi problemi di natura economica e sociale.

Onorevoli colleghi, la provincia di Cremona lamenta da sempre una carenza nello

sviluppo del suo potenziale industriale e della sua economia in generale.

Provincia agricola fra le più progredite del paese, non riesce, appunto per carenza di attività industriali, a dare alle sue popolazioni fonti di lavoro e di reddito raggiunte da oltre province della Valle Padana e del nostro Paese e vede un numero sempre crescente dei suoi abitanti costretti a trovare, in altre zone, il lavoro qui negato da una situazione impossibile ed insostenibile.

Bastano poche righe e poche cifre per dimostrare la gravità.

Su una popolazione residente di 382.673 unità gli addetti ad attività industriali ed artigiane assommano a 36.008. I salariati agricoli sono 26.402 e i braccianti avventizi 4.393. Le donne iscritte negli elenchi dei contributi agricoli unificati sono 6.334 di cui 3.872 risultano occupate solo per 30 giornate annuali circa, nel periodo della monda e del trapianto del riso.

Le attività commerciali occupano 14.000 unità circa; gli addetti al credito ed alle assicurazioni sono 575; quelli dipendenti fra imprese distributrici di gas, acque ed elettricità 2.814; ed i dipendenti da imprese di trasporto e comunicazioni sono 1.070.

I nuclei familiari di coltivatori diretti conduttori di fondi assommano a 13.000 circa.

Mentre nel campo sociale ed economico si veniva cristallizzando una situazione sempre più pesante, la popolazione della provincia di Cremona seguiva con grande soddisfazione, e con altrettanto grandi speranze, lo sforzo compiuto dall'E. N. I. e dall'A. G. I. P. Mineraria che hanno trovato qui la maggiore percentuale di gas metano, oggi prodotto e posto in consumo.

Nella provincia di Cremona infatti assommano a 100 circa i pozzi metaniferi perforati e produttivi.

Vicini ai pozzi delle zone Ripalta, Sergnano, Romanengo, Soresina, Bordolano, gli ultimi pozzi perforati nelle zone di Vescovato e Padena, hanno dato risultati di grande rilevanza sia per la quantità che per la qualità del gas prodotto.

Non è azzardato infatti affermare che detti pozzi garantiscono una produzione annua superiore ai 2 miliardi di metri cubi di gas naturale e di oltre 100.000 tonnellate di olio grezzo.

Questi risultati hanno evidentemente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui l'E. N. I. ed i gruppi consociati giustamente vanno orgogliosi.

Va rilevato che le richieste della popolazione non hanno valore in quanto partenti dalla rilevazione di una situazione di fatto relativa alla pesantezza economico-sociale esistente in alcune province, ma soprattutto perché, come abbiamo già affermato, rispondono a precisi principi teorici e scientifici, per cui oggi, ad esempio, la provincia di Cremona è una delle zone più adatte per proficuamente localizzare nuove industrie.

Innanzitutto la provincia di Cremona è il centro delle risorse energetiche e naturali per un fabbisogno trentennale. È centro di approvvigionamento di materie prime da trasformarsi su scala industriale come i prodotti della terra; è sede potenziale di un buon numero di colture industriali, quali quelle del pioppo, della barbabietola da zucchero, del pomodoro, del tabacco ed altre ancora; ed infine, è centro di massima disponibilità di mano d'opera e tecnici specializzati, perché nelle tre scuole tecniche e industriali, oltre quelle a tipo agrario, e all'Istituto tecnico industriale (uno dei più attrezzati del Paese per meccanici ed elettrotecnici) ha diplomato negli ultimi dieci anni 15.000 tecnici ora impiegati nelle più grandi aziende industriali del Paese.

Queste le ragioni di carattere tecnico-economico, sociale ed umano che non possono essere oltre taciute e che portano tutta la popolazione della provincia di Cremona, congiuntamente a quelle di altre province della Valle Padana, a reclamare che venga loro accordato il godimento di un diritto già in atto per altre popolazioni del nostro Paese.

Infatti, come abbiamo già visto, la legge 27 dicembre 1953, n. 959, che modifica i disposti dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e degli impianti elettrici, così come la legge della Regione siciliana n. 12 del 21 marzo 1950, sulla « disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi », ed infine le già richiamate norme dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, fissano ognuna per un particolare settore di zona e di competenza, il diritto per l'Ente locale a godere dei benefici derivanti dallo sfruttamento di una fonte di energia.

Nella nuova legislazione, articolo 24 della legge 11 febbraio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, si stabilisce:

« La aliquota in natura stabilita dall'articolo 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti

siti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per la terza parte devoluta alla Regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinate allo sviluppo delle sue attività economiche e del suo incremento industriale.

« A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa del Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della Regione interessata mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

« Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo, sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della Regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli di sua competenza in detto settore ».

Tutto questo insieme di norme fissa principi che collocano su un diverso piano intere regioni del nostro Paese.

Lo Stato ha diritto di intervenire, deve intervenire, ma il suo intervento deve essere uniforme così come uniforme è la sovranità, così come è impossibile accettare il principio che cittadini di una regione non possono godere di diritti eguali a quelli di cittadini residenti in altre regioni.

L'intervento quindi deve essere equanime, deve tendere soprattutto a fare sorgere e sviluppare iniziative che concretamente portino a proficui e stabili miglioramenti della situazione economico-sociale di intere provincie.

Deve sviluppare, in una parola, iniziative che tendano a sfruttare e valorizzare le asospite e non sufficientemente utilizzate fonti locali e favorire il sorgere di nuove attività produttive.

Con la istituzione dell'E. N. I., lo Stato ha voluto creare uno strumento di avanguardia nel campo economico-industriale, ha voluto cioè fissare il principio di intervento diretto in un campo molto importante per l'avvenire e lo sviluppo del paese.

Ha inteso anche garantirsi contro troppo facili speculazioni di privati singoli, o associati in organizzazioni monopolistiche in un settore che lega e condiziona interi settori produttivi del nostro paese.

Di contro, non ha rinunciato a trarre benefici che non siano quelli derivanti dal naturale obbligo anche per l'Ente di Stato, al pagamento delle imposte dirette e tasse, erariali e locali, alle imposte di fabbricazione, ai dazi doganali, imposta generale sull'entrata, ecc., che nel bilancio dell'E. N. I. figurano per un complessivo di circa 59 miliardi.

Non ha rinunciato, dicevamo, a godere di una parte degli utili che a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 136, articolo 22, sono risultati dal conto profitti e perdite del bilancio annuale dell'E. N. I.

Onorevoli colleghi, noi non vogliamo assumere posizione alcuna che serva ai denigratori dell'E. N. I. né tanto meno ci poniamo sul piano di richieste tendenti a modificare la legge istitutiva dell'Ente.

Chiediamo però che lo Stato accogliendo il nostro pensiero voglia ristabilire un diritto di parità fra tutti i suoi cittadini.

Questo mezzo ci è dato dalla diversa utilizzazione delle somme ripartite ed assegnate a mente dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Più precisamente nella modificazione delle norme che assegna il 65% delle somme comprese nel titolo profitti e perdite del bilancio dell'E. N. I. allo Stato, passando detta somma a beneficio delle Regioni e Provincie comprese nelle zone d'esclusiva dell'E. N. I. stesso, per essere utilizzate per giungere ad una valorizzazione delle zone depresse, non coperte da altri straordinari benefici statali, tenendo conto anche di un criterio di proporzionalità sui quantitativi di idrocarburi estratti nelle diverse zone.

Onorevoli colleghi, sono queste le ragioni che ci hanno spinto a presentare la seguente proposta di legge chiedente modificazione ai disposti dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, perché alle zone della Valle Padana e sino a quando non verrà costituito l'Ente Regione, venga accordato alle provincie in Consorzio con i comuni interessati, il diritto di godere di una aliquota sul valore della produzione di gas naturali coltivati nelle zone stesse, tratto dal conto profitti e perdite del bilancio annuale dell'E. N. I.

La fiducia nella giustizia delle tesi da noi sostenute ci consente di sperare nel vostro unanime consenso.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

La quota parte, prevista dall'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, stabilita nel 65 per cento degli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite del bilancio dell'E. N. I. sono utilizzate dallo Stato, per essere destinate allo sviluppo economico dei territori in cui la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è attribuita all'Ente nazionale idrocarburi.

**ART. 2.**

Fino a quando non sia costituito l'Ente Regione, i comuni e le provincie interessate, nell'ambito del territorio di ogni singola provincia, sono costituiti in Consorzio obbligatorio, ai fini della applicazione della presente legge.

I Consorzi di cui al comma precedente sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

**ART. 3.**

La quota di cui all'articolo 1 verrà assegnata ai Consorzi previsti dall'articolo 2, con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quelli dell'agricoltura e dei lavori pubblici, in relazione:

a) alle condizioni di arretratezza economica delle singole provincie;

b) alla importanza dei giacimenti di idrocarburi esistenti nelle provincie stesse.

Le quote attribuite a Consorzi dovranno essere impiegate esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle provincie interessate.

**ART. 4.**

I Consorzi dovranno essere costituiti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

**ART. 5.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.